



## Assicurazione sulla vita INVIVA legata ai fondi

Informazione per la clientela  
Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

### Informazione per la clientela

La seguente informazione per la clientela offre una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione conformemente all'art. 3 della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). I diritti e i doveri delle parti contraenti sono deducibili dalla proposta d'assicurazione risp. dalla polizza assicurativa e dalle Condizioni generali d'assicurazione, nonché dalle leggi applicabili, in particolare dalla LCA.

#### Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la CONVIA Assicurazione sulla vita SA (di seguito CONVIA), un'azienda partner della CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA (di seguito CONCORDIA). La CONVIA è una società anonima con sede a Lucerna al seguente indirizzo:

CONVIA Assicurazione vita SA  
Pilatusstrasse 23  
6003 Lucerna

#### Quali sono i rischi assicurati e qual'è l'entità della protezione assicurativa?

INVIVA è un'assicurazione sulla vita legata a fondi, finanziata con premi periodici o con un determinato versamento unico. La quota di risparmio viene versata nel fondo d'investimento scelto. Il valore della polizza vita corrisponde al valore del capitale di risparmio, il quale è legato all'evoluzione delle quote dei fondi prescelti. INVIVA è un'assicurazione sulla vita a capitalizzazione con una quota di risparmio e una quota di rischio.

In caso di vita, la prestazione assicurata corrisponde al valore dell'avere in quote il primo giorno lavorativo dopo la scadenza della polizza. In caso di decesso prima della scadenza della polizza, la CONVIA versa ai beneficiari il valore delle quote dei fondi, ma in ogni caso almeno il capitale garantito in caso di decesso.

Il rischio effettivamente assicurato, l'estensione della protezione assicurativa nonché le relative esclusioni e limitazioni sono disciplinati dalla proposta d'assicurazione, dalla polizza assicurativa e dalle Condizioni generali d'assicurazione.

#### Ammontare dei premi e loro versamento

L'assicurazione può essere finanziata con premi periodici o un versamento unico. I premi periodici vanno versati alla CONVIA entro 30 giorni dalla scadenza pattuita. I premi effettivamente dovuti e la loro scadenza sono definiti nella proposta d'assicurazione.

#### Durata e fine del contratto assicurativo

La protezione assicurativa definitiva inizia il giorno indicato sulla proposta d'assicurazione, a condizione che la CONVIA abbia ricevuto il primo premio o il versamento unico. In caso contrario, il suo inizio viene posticipato al primo giorno del mese successivo.

La durata dell'assicurazione è indicata sulla proposta d'assicurazione risp. sulla polizza assicurativa.

L'assicurazione termina:

- alla scadenza del contratto;
- con la disdetta;
- con il decesso della persona assicurata.

L'assicurazione può altresì terminare nei casi previsti dalla LCA.

#### Valori di riscatto e conversione

Il riscatto può essere richiesto in qualsiasi momento per l'ultimo giorno del mese, a condizione che i premi siano stati pagati per almeno sei mesi. Dal settimo mese fino al trentaseiesimo mese compreso il valore di riscatto corrisponde al 95% e in seguito al 98% del controvalore delle quote dei fondi calcolato al prezzo di riscatto. Il valore delle quote dei fondi viene determinato il quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta scritta di riscatto. La conversione in un'assicurazione liberata dal pagamento dei premi può essere richiesta in qualsiasi momento per l'ultimo giorno del mese, a condizione che i premi siano stati pagati per almeno un anno.

In caso di cessazione del pagamento dei premi, al termine del periodo per il quale è stato corrisposto l'ultimo premio l'assicurazione viene convertita in un'assicurazione legata a fondi liberata dal pagamento dei premi con prestazioni ridotte.

#### Deduzione dei costi e del premio di rischio

Da ogni premio versato vengono dedotti i costi amministrativi e il premio di rischio. Se la polizza viene finanziata con un versamento unico, i costi e il premio di rischio vengono

dedotti il primo mese. I premi di rischio e i costi successivi vengono finanziati periodicamente con l'avere in quote della polizza.

#### **Come vengono elaborati i dati dalla CONVIA?**

La CONVIA elabora esclusivamente i dati necessari al disbrigo del contratto assicurativo, ossia dati sullo stipulante risp. sulla persona assicurata, eventuali informazioni raccolte presso terzi nonché dati amministrativi relativi al conteggio con il consulente della CONCORDIA. Questi dati vengono memorizzati sia in forma elettronica che fisica. La comunicazione di dati personali a terzi avviene unicamente previa autorizzazione dello stipulante risp. della persona assicurata.

Poiché la CONVIA cede una parte dei rischi a un riassicuratore, in taluni casi i dati personali possono essere trasmessi anche a quest'ultimo. Nell'ambito dell'esame della proposta d'assicurazione, la CONVIA si riserva la facoltà di richiedere dati anche ad altre compagnie d'assicurazione o di comunicarli a queste ultime.

La consulenza avviene tramite un consulente della CONCORDIA, che trasmette alla CONVIA tutti i dati personali necessari alla stipulazione del contratto. A sua volta, dopo la stipulazione, la CONVIA fornisce alla CONCORDIA i dati necessari alla gestione dell'assicurazione.



# Assicurazione sulla vita INVIVA legata ai fondi

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

	Art.		
<b>I. In generale</b>		<b>VI. Premi</b>	
Oggetto dell'assicurazione	1.1	Pagamento dei premi, scadenza	6.1
Possibilità di investimento	1.2	Diffida e mora di pagamento	6.2
La polizza legata ai fondi prevede	1.3	Rimborso dei premi in caso di decesso o di riscatto	6.3
Basi legali del contratto	1.4		
Contraenti	1.5	<b>VII. Varia</b>	
Forma maschile e femminile	1.6	Modifica delle basi contrattuali	7.1
Carattere vincolante della proposta e diritto di recesso	1.7	Luogo di adempimento	7.2
		Comunicazioni	7.3
		Foro giudiziario	7.4
<b>II. Inizio e fine dell'assicurazione</b>		<b>I. In generale</b>	
Proposta d'assicurazione	2.1	<b>1.1 Oggetto dell'assicurazione</b>	
Protezione assicurativa provvisoria	2.2	Con la polizza legata ai fondi della CONVIA, lei può investire nella sua previdenza finanziaria facoltativa mediante:	
Protezione assicurativa definitiva/ Inizio dell'assicurazione	2.3	– un versamento unico oppure	
Validità territoriale	2.4	– premi periodici costanti, definendo in anticipo la durata del contratto.	
Fine dell'assicurazione	2.5	Con il capitale versato partecipa ai fondi d'investi- mento da lei selezionati e assicura finanziariamente il rischio di decesso.	
Riscatto e conversione in un'assicurazione liberata dal pagamento dei premi	2.6		
Garanzia del premio di rischio	2.7	<b>1.2 Possibilità d'investimento</b>	
		Tre strategie d'investimento in fondi a scelta.	
<b>III. Finanziamento e prestazioni assicurate</b>		– Fondi d'investimento orientati al reddito: crescita di valore grazie al reddito periodico da interessi. Investimenti accuratamente selezionati prevalentemente in CHF (80 – 90%). Ripartizione: 90% ca. obbligazioni, rimanenza in titoli del mercato monetario. Investimento con- servativo con scarse oscillazioni di valore e reddito periodico da interessi. Fondi: Julius Baer Multicooperation – ADAGIO (LUX) – FESTVERZINSLICH, VN 908.842	
Come funziona una polizza legata ai fondi	3.1	– Fondi d'investimento bilanciati: crescita di valore grazie al reddito periodico da interessi e a possibili utili di capitale. Investimenti accuratamente selezionati su scala mondiale; una quota pari al 75% circa è tuttavia riservata a titoli svizzeri. Ripartizione: 60% ca. obbligazioni, 35% ca. azioni; la rimanenza in titoli del mercato monetario. Inve- stimento soggetto a maggiori fluttuazioni di valore, ma con buon reddito da interessi nonché oppor- tunità di utili di capitale e crescita di valore.	
Prezzo delle quote dei fondi e calcolo del valore	3.2		
Switch	3.3		
Informazioni sulla polizza legata ai fondi	3.4		
Prestazioni in caso di vita	3.5		
Prestazioni in caso di decesso	3.6		
<b>IV. Limitazioni della protezione assicurativa</b>			
Esclusioni e limitazioni della protezione assicurativa	4.1		
Servizio militare, guerra o disordini	4.2		
<b>V. Legittimazione alle prestazioni e versamento delle prestazioni</b>			
Versamento delle prestazioni	5.1		
Persone aventi diritto in caso di decesso	5.2		
Clausola beneficiaria, costituzione in pegno e privilegio fallimentare	5.3		

Fondi: Julius Baer Multicooperation – VIVACE (LUX) – AUSGEWOGEN, VN 908.893

- Fondi d'investimento dinamici: crescita di valore grazie a utili di capitale e redditi da strumenti a tasso fisso. Investimenti accuratamente selezionati in tutto il mondo; una quota pari al 50 – 70% è tuttavia riservata a titoli svizzeri. Ripartizione: 60% ca. azioni; 35% ca. obbligazioni; la rimanenza in titoli del mercato monetario. Investimento con oscillazioni di valore nettamente superiori e redditi da interessi più contenuti, ma con maggiori opportunità di utili di capitale e crescita di valore.

Julius Baer Multicooperation – ALLEGRO (LUX) – WACHSTUM, VN 908.861

### 1.3 La polizza legata ai fondi prevede

- In caso di vita, una prestazione in capitale. L'importo è commisurato ai suoi apporti e al valore delle quote dei fondi prescelti al momento del versamento.
- Per lo stipulante, l'opportunità di beneficiare della crescita di valore dei fondi selezionati, ma nel contempo il rischio di una flessione dei corsi.
- In caso di decesso, il versamento ai beneficiari almeno del capitale di decesso garantito.
- Per i bambini fino a 12 anni, una prestazione massima in caso di decesso di CHF 10'000.
- La possibilità di riscatto fino alla scadenza. Il valore di riscatto corrisponde al capitale di copertura dedotti i costi.

### 1.4 Basi legali del contratto

- Le basi legali del contratto sono le dichiarazioni dello stipulante, quelle rese dalla persona assicurata nella proposta d'assicurazione e, se del caso, il rapporto della visita medica;
- le disposizioni della polizza e di sue eventuali appendici;
- le Condizioni generali d'assicurazione (CGA). Su queste ultime hanno priorità eventuali disposizioni divergenti contenute nelle Condizioni complementari (CCA) o particolari (CPA) d'assicurazione.
- per tutto ciò che non è esplicitamente regolato nei documenti sopra indicati fa stato la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.

### 1.5 Contraenti

- a) Lo stipulante è lei in veste contraente della CONVIA Assicurazione sulla vita SA.
- b) La persona assicurata è quella la cui vita è assicurata; può essere lei in qualità di stipulante oppure una terza persona.
- c) I beneficiari o gli aventi diritto sono le persone o le istituzioni da lei designate per ricevere totalmente o parzialmente le prestazioni assicurate.

d) La persona che versa i premi è lei come stipulante, a eccezione dei casi in cui un soggetto diverso si sia impegnato al pagamento.

e) L'assicuratore siamo noi, la CONVIA Assicurazione sulla vita SA (di seguito CONVIA) in veste di suo contraente.

### 1.6 Forma maschile e femminile

La forma maschile utilizzata in queste Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e in altre disposizioni è riferita anche alle persone di sesso femminile.

### 1.7 Carattere vincolante della proposta e diritto di recesso

Conformemente alla legge federale sul contratto d'assicurazione, lei è vincolato alla sua proposta per 14 giorni o, se si rende necessaria una visita medica, per quattro settimane – a eccezione dei casi in cui il proponente ha fissato un termine più breve. Le attribuiamo tuttavia il diritto di revocare la sua proposta per iscritto entro 14 giorni dalla data della proposta stessa. Il diritto di recesso entro il termine sopra indicato vale anche se la proposta è già stata accettata da parte nostra. La revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata alla sede centrale della CONVIA a Lucerna. Con l'invio della dichiarazione di recesso s'estingue la protezione assicurativa provvisoria ed eventualmente la protezione assicurativa definitiva già entrata in vigore.

Se la dichiarazione di recesso perviene alla sede centrale della CONVIA a Lucerna almeno entro i tre giorni lavorativi precedenti l'inizio dell'assicurazione, le rimborsiamo totalmente l'importo già versato. Se, invece, essa perviene successivamente, lei ha diritto all'intero capitale di copertura.

## II. Inizio e fine dell'assicurazione

### 2.1 Proposta d'assicurazione

2.1.1 La proposta d'assicurazione e le domande sullo stato di salute devono essere compilate in modo esaustivo e veritiero e inoltrate alla CONVIA.

2.1.2 Se alla conclusione dell'assicurazione il proponente o l'assicurato ha dato indicazioni false o ha taciuto un fatto importante che conosceva o che avrebbe dovuto conoscere e che gli è stato chiesto per scritto, in particolare malattie o postumi d'infortunio esistenti al momento della presentazione della proposta o precedenti la stessa, in tal caso l'assicuratore ha il diritto di disdire per iscritto il contratto entro quattro settimane da quando è venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione. La disdetta acquista efficacia con la notifica allo stipulante.

2.1.3 La CONVIA è autorizzata ad applicare un supplemento di premio, a inserire una riserva nel contratto o a rifiutare l'assicurazione.

## 2.2 Protezione assicurativa provvisoria

2.2.1 Durante l'esame della sua proposta d'assicurazione, e precisamente a far stato dal giorno della sua ricevuta da parte della CONVIA, ma al più presto a partire dalla data di inizio dell'assicurazione indicata nella proposta, le accordiamo una copertura assicurativa provvisoria. Tale protezione assicurativa s'estingue automaticamente con la comunicazione della nostra decisione definitiva in merito all'ammissione o al rifiuto, ma al più tardi comunque dopo otto settimane. L'estinzione si perfeziona anche in caso di mancata accettazione delle nostre proposte di modifica. La protezione assicurativa provvisoria di tutte le proposte d'assicurazione in esame relative alla vita della medesima persona non può complessivamente superare CHF 100'000 in caso di decesso.

2.2.2 Qualora, durante il periodo di protezione assicurativa provvisoria, si verifici un evento assicurato, la CONVIA versa in linea di principio le prestazioni descritte nelle presenti CGA. Se l'evento è da ricondurre a malattia, infermità o postumi di infortunio già esistenti prima dell'entrata in vigore della protezione assicurativa, non viene fornita alcuna prestazione.

## 2.3 Protezione assicurativa definitiva/Inizio dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore sempre il primo giorno del mese. La protezione assicurativa richiede:

- inizia il giorno indicato sulla proposta a condizione che la CONVIA abbia ricevuto il primo premio o il versamento unico;
- in caso contrario, viene posticipata al primo giorno del mese successivo al pagamento.

La CONVIA conferma per iscritto l'accettazione della proposta d'assicurazione e le invia una polizza con i dati personali della persona assicurata.

## 2.4 Validità territoriale

La protezione assicurativa vale in tutto il mondo.

## 2.5 Fine dell'assicurazione

L'assicurazione termina:

- alla scadenza del contratto;
- con la disdetta;
- con il decesso della persona assicurata.

## 2.6 Riscatto e conversione in un'assicurazione liberata dal pagamento dei premi

2.6.1 L'assicurazione della CONVIA è riscattabile. Il riscatto può essere richiesto in qualsiasi momento per l'ultimo giorno del mese a condizione che i premi siano stati pagati per almeno sei mesi. Il valore di riscatto corrisponde nei primi 36 mesi al 95% e successivamente

al 98% del valore delle quote dei fondi sulla base dei prezzi di riscatto. Il valore delle quote dei fondi viene stabilito il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta di riscatto presso la sede centrale della CONVIA a Lucerna. Qualora lei desideri un termine di riscatto più lungo, il valore delle quote sarà calcolato per tale scadenza.

2.6.2 Il pagamento dei premi può essere sospeso in qualsiasi momento per la fine del mese a condizione che i premi siano stati versati per almeno un anno. In tal caso, al termine del periodo per il quale è stato corrisposto l'ultimo premio, il contratto viene convertito in un'assicurazione legata ai fondi liberata dal pagamento dei premi con prestazioni ridotte. La decisione di sospendere il pagamento dei premi deve essere comunicata per iscritto alla CONVIA.

## 2.7. Garanzia del premio di rischio

In caso di evoluzione sfavorevole delle quote dei fondi, in casi estremi può accadere che il finanziamento periodico dei costi e del premio di rischio vada a intero discapito della quota d'investimento. In tal caso, la copertura del rischio di decesso rimane in essere a condizione che lo stipulante continui a versare puntualmente i premi. Al contrario, la conversione in un'assicurazione liberata dal pagamento dei premi comporta l'estinzione della sua assicurazione.

## III. Finanziamento e prestazioni assicurate

### 3.1 Come funziona una polizza legata ai fondi

- Se la polizza legata ai fondi viene finanziata tramite un versamento unico, tutti i costi di stipulazione, il premio di rischio e gli oneri amministrativi per il primo mese sono direttamente defalcati. Con l'importo restante la CONVIA sottoscrive quote dei fondi da lei prescelti. I premi di rischio e i costi indiretti successivi sono finanziati periodicamente attingendo al deposito fondi della sua polizza. Qualora il valore delle quote dei fondi dovesse scendere sotto il 5% della somma assicurata, la CONVIA ha il diritto, dandone tempestiva comunicazione, di cambiare dalle quote dei fondi da lei prescelti a quote di fondi del mercato monetario.
- Se il finanziamento della polizza avviene con premi periodici, il premio di rischio e gli oneri amministrativi sono di volta in volta direttamente defalcati dal relativo premio. Con l'importo restante la CONVIA sottoscrive quote dei fondi da lei prescelti. Per tutta la durata dell'assicurazione i rendimenti maturati da un fondo sono reinvestiti nello stesso e accrescono così l'aver in quote.

Il calcolo del premio di rischio si basa sulla tavola di mortalità EKM/F 1995 e su un tasso tecnico del 2,5%.

### 3.2 Prezzo delle quote dei fondi e calcolo del valore

Le quote dei fondi vengono sottoscritte al prezzo di emissione. Il numero di quote acquisite corrisponde al capitale netto investito diviso per il prezzo di emissione. Eventuali frazioni di quote sono arrotondate al sesto decimale. I prezzi di emissione delle quote di fondi sono comprensivi dei costi e delle commissioni previsti dai regolamenti dei fondi. Il valore delle quote risulta dalla moltiplicazione dei prezzi di riscatto il giorno di valutazione per il relativo numero. Eventuali costi ai sensi del regolamento di un fondo o commissioni per la negoziazione sono dedotti dal rispettivo patrimonio. Le quote vengono sottoscritte il quinto giorno lavorativo di ogni mese. Se il premio non viene versato alla CONVIA entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente, l'acquisto delle quote è posticipato al quinto giorno lavorativo del mese successivo. Fanno stato i prezzi di emissione del giorno di sottoscrizione. Le quote di fondi in valute estere sono convertite al cambio del giorno. A seguito del mancato rispetto delle istruzioni di pagamento, la CONVIA può differire l'acquisto delle quote. In tal caso valgono i corsi del giorno di sottoscrizione.

### 3.3 Switch

L'operazione di switch le consente di trasferire gli investimenti già effettuati e i premi futuri in altre strategie a sua disposizione. Le operazioni di switch sono effettuate esclusivamente il quinto giorno lavorativo di ogni mese. Gli ordini in tal senso devono essere inoltrati per iscritto alla sede della CONVIA a Lucerna al più tardi dieci giorni prima del termine fissato. Per la vendita di quote di fondi fanno stato i relativi prezzi di riscatto, mentre per l'acquisto delle nuove quote si applicano i prezzi di emissione. Le quote di fondi in valute estere sono convertite al cambio del giorno. Per due ordini di switch l'anno la CONVIA addebita soltanto le consuete commissioni e spese per la compravendita di quote di fondi. A partire dal terzo switch essa preleva una commissione supplementare pari a CHF 20 per operazione.

### 3.4 Informazioni sulla polizza legata ai fondi

Alla fine di ogni anno la CONVIA le invia un estratto conto che riporta tutti i movimenti, l'evoluzione e il valore dei suoi investimenti. Su richiesta e con un contributo spese di CHF 20, la CONVIA le fornisce anche estratti intermedi. Inoltre, all'inizio di ogni anno civile, l'assicuratore le rilascia un certificato relativo al valore fiscale della polizza legata ai fondi.

### 3.5 Prestazioni in caso di vita

Se la persona assicurata è ancora in vita alla scadenza della polizza, la prestazione corrisponde al

valore dell'aver in quote il primo giorno lavorativo dopo la scadenza della polizza.

### 3.6 Prestazioni in caso di decesso

Se la persona assicurata muore prima della scadenza della polizza, la CONVIA versa ai beneficiari una prestazione pari al valore delle quote dei fondi, ma in ogni caso almeno il capitale garantito in caso di decesso. Il valore delle quote dei fondi è stabilito entro cinque giorni dal ricevimento dell'atto di morte presso la sede centrale della CONVIA a Lucerna.

## IV. Limitazioni della protezione assicurativa

### 4.1 Esclusioni e limitazioni della protezione assicurativa

4.1.1 Se il decesso della persona assicurata avviene protezione in seguito a suicidio durante i primi tre anni d'assicurazione, la CONVIA è tenuta a versare il valore di riscatto, anche nel caso in cui la persona assicurata abbia agito in stato d'incapacità di discernimento.

4.1.2 Qualora un evento assicurato fosse causato da negligenza grave o come conseguenza di un particolare atto temerario, la CONVIA ha facoltà di ridurre o – nei casi particolarmente gravi – rifiutare il pagamento delle prestazioni assicurate.

Per «atti temerari» s'intendono azioni con le quali l'assicurato si espone a un grave pericolo senza prendere o poter prendere provvedimenti finalizzati a limitare ragionevolmente il rischio. Le azioni di salvataggio a favore di persone sono invece assicurate anche se di per sé qualificabili come atti temerari.

### 4.2 Servizio militare, guerra o disordini

4.2.1 Il servizio militare attivo per difendere la neutralità svizzera, come pure quello prestato per mantenere la tranquillità e l'ordine all'interno del Paese – senza che nell'uno o nell'altro caso intervengano operazioni belliche – è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz'altro compreso in queste CGA.

4.2.2 Se la Svizzera entrasse in guerra o si trovasse coinvolta in operazioni belliche, a partire dall'inizio della guerra è dovuto un contributo unico di guerra, esigibile un anno dopo la fine del conflitto, sia che la persona assicurata vi prenda parte o meno, sia che soggiorni in Svizzera o all'estero.

4.2.3 Il contributo unico di guerra serve a coprire i danni derivanti direttamente o indirettamente dal conflitto, nella misura in cui essi concernono assicurazioni per le quali valgono le presenti condizioni. La CONVIA, di comune accordo con l'autorità di sorveglianza svizzera, valuta questi danni di guerra e i fondi di copertura disponibili, fissa il contributo unico e ne determina le possibilità di ammortamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate.

- 4.2.4 Qualora le prestazioni assicurate giungessero a scadenza prima che sia fissato il contributo unico di guerra, la CONVIA ha diritto a posticipare il pagamento di una quota adeguata delle prestazioni fino a un anno dalla fine della guerra. L'ammontare della prestazione da posticipare e il tasso di interesse ad essa applicabile verranno fissati dalla CONVIA di comune accordo con l'autorità di sorveglianza svizzera.
- 4.2.5 La data d'inizio e di fine della guerra applicabile ai sensi delle precedenti disposizioni è fissata dall'autorità di sorveglianza svizzera.
- 4.2.6 Se la persona assicurata prende parte a una guerra o a un'operazione bellica senza che la Svizzera entri in guerra o si trovi coinvolta nel conflitto, e se dovesse morire in quella circostanza o entro sei mesi a partire dall'accordo di pace risp. dalla fine delle ostilità, la CONVIA è debitrice del capitale di copertura calcolato al giorno del decesso; l'importo dovuto non può tuttavia superare la prestazione assicurata in caso di decesso. Qualora fossero assicurate rendite per i superstiti, invece del capitale di copertura subentrano le rendite corrispondenti al capitale calcolato al giorno della morte, al massimo però le rendite assicurate.
- 4.2.7 La CONVIA si riserva il diritto di modificare, di comune accordo con l'autorità di sorveglianza svizzera, le disposizioni del presente articolo e di applicare tali modifiche a questa assicurazione. Sono inoltre espressamente riservati provvedimenti legali e amministrativi emanati in relazione a una guerra, in particolare quelli concernenti il riscatto dell'assicurazione.
- 4.2.8 Non sono assicurate le missioni per il mantenimento della pace su incarico dell'ONU e ciò si applica a tutte le prestazioni assicurabili ai sensi di queste CGA.

## V. Legittimazione alle prestazioni e versamento delle prestazioni

### 5.1 Versamento delle prestazioni

#### 5.1.1 In caso di decesso:

le prestazioni assicurate vengono liquidate se gli aventi diritto presentano alla CONVIA tutti i documenti necessari per la legittimazione del diritto

I documenti da presentare sono:

- il certificato ufficiale di morte;
- il certificato medico attestante le cause della morte;
- il libretto di famiglia;
- la polizza originale.

La CONVIA ha facoltà di richiedere o di procurarsi ulteriori informazioni e documenti probatori. I medici della persona assicurata vengono esentati dal segreto professionale nei confronti della CONVIA.

Gli aventi diritto ricevono dalla CONVIA una convenzione di liquidazione che deve essere compilata, firmata e ritornata alla compagnia.

#### 5.1.2 In caso di vita:

la prestazione in capitale viene liquidata ad avvenuta presentazione di tutti i documenti.

I documenti da presentare sono:

- la polizza originale;
- il documento d'identità.

Lei riceve dalla CONVIA una convenzione di liquidazione che deve essere compilata, firmata e ritornata alla compagnia.

### 5.2 Persone aventi diritto in caso di decesso

In qualità di persona assicurata, lei ha la possibilità di designare nella proposta d'assicurazione le persone beneficiarie in caso di suo decesso. Altrimenti vale la seguente regolamentazione: lo stipulante, in sua mancanza il coniuge o al partner registrato; in sua mancanza i figli; in loro mancanza i genitori; in loro mancanza gli eredi legali.

### 5.3 Clausola beneficiaria, costituzione in pegno e privilegio fallimentare

5.3.1 In qualità di stipulante, lei ha la possibilità di modificare in ogni momento l'ordine dei beneficiari sopra indicato, nonché di escludere aventi diritto o includere altri beneficiari a sua scelta. La relativa comunicazione deve essere inoltrata per iscritto alla CONVIA. La designazione di beneficiari può essere da lei effettuata anche per mezzo di un testamento, di un contratto successorio oppure di una dichiarazione di volontà unilaterale senza prescrizioni di forma. Nella cerchia dei beneficiari possono rientrare anche persone giuridiche o istituzioni. Inoltre, lei ha facoltà di disporre in modo irrevocabile la clausola beneficiaria, sottoscrivendo la relativa rinuncia alla revoca sulla polizza e consegnando quest'ultima al beneficiario. Se il beneficiario è il suo coniuge o il partner registrato o i suoi discendenti, il diritto alle prestazioni assicurate non può essere oggetto di esecuzione forzata né essere incluso nella massa fallimentare, purché la polizza non sia stata costituita in pegno.

5.3.2 Il diritto alle prestazioni assicurate può essere costituito in pegno o ceduto a un creditore.

A tale scopo sono necessari:

- un atto di pegno o di cessione scritto tra lo stipulante e il creditore pignoratizio o il cessionario;
- la consegna della polizza al creditore pignoratizio o al cessionario;
- la comunicazione scritta alla sede centrale della CONVIA.

In caso di costituzione in pegno, le prestazioni esigibili potranno essere versate solo previo consenso scritto del creditore pignoratizio. La clausola beneficiaria è subordinata ai diritti di pegno e riacquista piena validità solo ad avvenuta estinzione di tali diritti. In caso di cessione, diviene avente diritto lo stesso cessionario.

## VI. Premi

### 6.1 Pagamento dei premi, scadenza

- 6.1.1 L'assicurazione può essere finanziata con premi periodici o con versamento unico.
- 6.1.2 I premi periodici devono essere pagati entro 30 giorni dalla data di scadenza convenuta alla sede centrale della CONVIA a Lucerna. I premi sono pagabili in anticipo a scadenza annuale oppure anche in rate di periodicità semestrale o mensile.
- 6.1.3 Se non diversamente concordato, i premi devono essere pagati sino alla scadenza del contratto, al massimo fino al decesso (riservato lo scioglimento anticipato del contratto ai sensi dell'art. 2.6).
- 6.1.4 In caso di versamento unico, l'accettazione della sua proposta d'assicurazione viene confermata per iscritto dalla CONVIA. La protezione assicurativa entra in vigore e la polizza le viene consegnata ad avvenuto ricevimento del premio concordato presso la sede centrale della CONVIA.

### 6.2 Diffida e mora di pagamento

Il termine di pagamento è di quattro settimane dalla data di scadenza del premio. In caso di ritardo di pagamento, la CONVIA invia una diffida scritta invitandola a versare il premio scaduto entro due settimane. Trascorso infruttuosamente questo termine, la polizza viene trasformata in un'assicurazione liberata dal pagamento dei premi, purché almeno un premio sia stato pagato.

Se la CONVIA procede all'incasso del premio per via legale o ne accetta il pagamento posticipato, l'obbligo alle prestazioni rinasce quando il premio arretrato viene pagato con spese e interessi. La CONVIA ha il diritto di richiedere un certificato dello stato di salute.

### 6.3 Rimborso dei premi in caso di decesso o di riscatto

In caso di pagamento periodico dei premi, viene rimborsata la parte dei premi di rischio già pagata per il periodo successivo al giorno della morte risp. al mese di riscatto.

## VII. Varia

### 7.1 Modifica delle basi contrattuali

- 7.1.1 Le presenti Condizioni generali valgono per l'intera durata dell'assicurazione.
- 7.1.2 In caso di cambiamento, nel corso della durata del contratto, delle Condizioni generali d'assicurazione per le nuove polizze, la CONVIA valuterà su richiesta dello stipulante se e in quale misura le nuove condizioni possano essere applicate al suo contratto.

### 7.2 Luogo di adempimento

Luogo di adempimento è il domicilio in Svizzera della persona avente diritto o del suo rappresentante. In mancanza di tale domicilio, le prestazioni assicurate esigibili sono pagabili presso la sede centrale della CONVIA a Lucerna.

### 7.3 Comunicazioni

- 7.3.1 Tutte le comunicazioni a noi destinate s'intendono giuridicamente valide se pervenute per iscritto alla sede centrale della CONVIA a Lucerna.
- 7.3.2 Le nostre comunicazioni a beneficiari o aventi diritto e a persone che versano i premi sono inviate all'ultimo indirizzo notificato.
- 7.3.3 Gli assicurati domiciliati all'estero (a eccezione del Principato del Liechtenstein) sono tenuti a designare un rappresentante in Svizzera, al quale la CONVIA possa inviare in modo legalmente valido tutte le comunicazioni. Modalità diverse possono essere stabilite in base a un accordo particolare.

### 7.4 Foro giudiziario

La CONVIA può essere citata in giudizio presso la sua sede centrale di Lucerna oppure presso il domicilio in Svizzera (risp. nel Liechtenstein) della persona assicurata o dell'avente diritto.

  
Degna di fiducia

CONCORDIA  
Bundesplatz 15  
6002 Lucerna  
Telefono 041 228 01 11  
www.concordia.ch  
info@concordia.ch